

CIRCOLARE 28 DEL 08 APRILE 2019

OBBLIGO DI NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO PER LE SRL

NOVITA' E NUOVE RESPONSABILITA'

*Rif. normativi D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14,  
e di prassi: Ns. Circolare n. 18/2019*

*In sintesi*

*In data 14 febbraio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. n. 14/2019 attuativo della Legge n. 155/2017 del Testo Unico della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII) che riforma la precedente Legge Fallimentare del 1942.*

### **Sistema di allerta**

Le finalità principale della riforma è quella di rilevare tempestivamente lo stato di crisi delle imprese prima che arrivi lo stadio di "insolvenza irreversibile" nella prospettiva del risanamento e comunque del più elevato soddisfacimento dei creditori (**Sistema di allerta**).

Tale prospettiva verte principalmente sul **novellato art. 2086 c.c.**<sup>u</sup> che stabilisce, per l'imprenditore che operi in forma societaria o collettiva, il dovere di «istituire un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile** adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche **in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale**, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».

Principio analogo è espresso anche per **l'imprenditore individuale** dai relativi richiami normativi.

Il sistema di allerta è rafforzato dall'obbligo della **nomina dell'organo di controllo** (Collegio Sindacale - Sindaco Unico - Revisore contabile) per le **SRL** che superino per due anni consecutivi uno dei seguenti parametri:

- Ricavi € 2.000.000
- Attivo patrimoniale € 2.000.000

- Dipendenti 10

Il sistema di allerta è altresì completato con l'istituzione degli **OCRI** (Organismo di Composizione Crisi Imprese) da costituiti presso la CCIAA ai quali le situazioni di crisi dovranno essere segnalate sia dagli organi sociali (amministratori e 'organo di controllo interno) sia dai creditori qualificati (Agenzia delle Entrate - INPS - Agenzie delle riscossioni).

In definitiva la tempestiva rivelazione della crisi all'OCRI e la conseguente richiesta di assistenza allo stesso per attuare accordi stragiudiziali di risanamento potranno consentire, sussistendone i presupposti, la continuità aziendale e comunque la non responsabilità degli amministratori e dell'organo di controllo.

La mancata tempestività della rilevazione della crisi e richiesta di assistenza all'OCRI, comporterà invece il ricorso alle normali procedure concorsuali che normalmente portano all'estinzione dell'impresa ed alla responsabilità solidale degli amministratori e dell'organo di controllo sia verso i soci della società sia verso i creditori sociali.

### **Decorrenza della riforma (Art. 389)**

A regime l'intero impianto del sistema di allerta entrerà in vigore il **14/08/2020** (18 mesi dalla pubblicazione sulla G.U. del D.lgs. 14/2019) con l'effettiva istituzione degli OCRI e con la determinazione degli indici quantitativi di rilevazione della crisi che dovranno essere determinati dal CNDCEC (Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) e approvati dal MISE.

Alcuni obblighi sorgono però dal **16/03/2019** (30 giorni dalla pubblicazione sulla G.U. del D.Lgs. 14/2019):

- Art. 375 - assetti organizzativi impresa
- Art. 377 - assetti organizzativi societari
- Art. 378 - responsabilità degli amministratori
- Art. 379 - nomina organo di controllo

### **Assetti organizzativi - Responsabilità degli amministratori (Artt. 375 - 377 - 378)**

La combinazione delle significative novità normative impone pertanto l'adozione di sistemi organizzativi orientati non più a fornire soli dati storici, la cui analisi serve solo a constatare o meno lo stato di crisi dell'impresa, ma anche fornire fondati dati prospettici che la possano

prevenire.

In definitiva, per rispettare i dettami del novellato art. 2086, la continuità aziendale non sarà più limitata alla verifica che il capitale non sia ridotto sotto al limite di legge ma, anche e soprattutto, alla valutazione delle scelte strategiche future che verranno attuate dall'impresa, è ormai obbligatorio l'adozione dei seguenti strumenti e/o procedure:

1. **budget e/o business plan**
2. **sistema di Pianificazione e Controllo di Gestione (P&C)** orientato, oltre al controllo economico patrimoniale, anche al controllo finanziario
3. **monitoraggio dell'andamento finanziario (Centrale Rischi)**
4. **strumenti correlati quali:** tesoreria, analisi margini di contribuzione, analisi scostamenti, etc.

Nell'attesa degli indici quantitativi di determinazione del CNDCEC e della relativa approvazione del MISE che entreranno in vigore il 14/08/2020, stante gli obblighi del 16/03/2019 per il monitoraggio della continuità aziendale deve farsi riferimento agli:

#### 1. **indici previsti dal D.lgs. 14/2019:**

- Sostenibilità dei debiti per almeno sei mesi successivi (flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare - rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi)
- Prospettiva della continuità aziendale per l'esercizio in corso o, se la durata residua è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi

#### 1. **indicatori qualitativi previsti dalla prassi aziendale, in particolare principio di revisione ISA 570 "Continuità aziendale" e principio contabile OIC9**

Indicatori finanziari

- Deficit patrimoniale
- Capitale circolare netto negativo
- Prestiti senza prospettive di rinnovo o rimborso
- Incapacità di ottenere nuovi prestiti
- Bilanci storici e prospettici con cash flow negativi
- Principali indici economici/finanziari (liquidità primaria e secondaria - margine di tesoreria - etc.)
- Perdite operative anche a causa di perdite di valore di attività generatrici di cash flow (rimanenze)
- Incapacità di saldare i debiti alla scadenza

- Incapacità a rispettare i vincoli contrattuali dei prestiti
- Cambiamento delle modalità di pagamento dei fornitori (da credito alla consegna)

#### Indicatori gestionali

- Perdita di apicali senza riuscire a sostituirli
- Perdita di mercati fondamentali, di contratti importanti (distribuzione, fornitori, clienti, etc.)
- Difficoltà di approvvigionamento da fornitori importanti

#### Altri indicatori

- Capitale ridotto al di sotto del limite di legge
- Contenziosi legali e fiscali che potrebbero comportare obblighi non in grado di rispettare
- Modifiche legislative-politiche che possono comportare effetti sfavorevoli

In definitiva, per rispettare i dettami del novellato art. 2086, la verifica della continuità aziendale non sarà più limitata alla verifica che il capitale non sia ridotto sotto al limite legale ma, anche e soprattutto, alla valutazione delle scelte strategiche future che verranno attuate dall'impresa.

L'impresa pertanto non può più essere gestita sulle mere capacità e sensibilità dell'imprenditore ma dovrà obbligatoriamente dotarsi di un adeguato assetto organizzativo amministrativo e contabile, ovvero predisporre e utilizzare i seguenti strumenti e/o procedure:

1. **budget e/o business plan**
2. **sistema di Pianificazione e Controllo di Gestione (P&C)** orientato, oltre al controllo economico patrimoniale, anche al controllo finanziario
3. **monitoraggio dell'andamento finanziario (Centrale Rischi)**

#### Nomina Organo di Controllo (Art. 379)

L'art. 379 del D.Lgs. in causa modifica radicalmente i parametri previsti dall'art. 2477 c.c. per l'obbligo della nomina dell'organo di controllo per le SRL che dal 16/03/2019 sono il superamento per due anni consecutivi di uno dei seguenti parametri:

- Ricavi € 2.000.000
- Attivo patrimoniale € 2.000.000

- Dipendenti 10

In considerazione che tale obbligo sorge solo se nello statuto è già previsto la possibilità di nomina dell'organo di controllo possono verificarsi i seguenti casi:

- **SRL con statuto già adeguato** - con la prima assemblea di approvazione del bilancio di data posteriore al 16/03/2019 (normalmente con l'approvazione del bilancio al 31/12/2018)
  - **SRL con statuto da adeguare** - obbligo di adeguare lo statuto entro 9 mesi dal 16/03/2019, quindi entro il 16/12/19, e di provvedere entro i successivi 30 giorni.
1. **Art. 2086 c.c.** - *L'imprenditore che opera in forma societaria o collettiva ha il dovere di istituire un **assetto organizzativo**, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche **in funzione della rilevanza tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale**, nonché attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale.* ↑